

## Interventi & Repliche

### Università: valutazione delle ricerche

Non ho le competenze giuridiche per intervenire nella disputa sulla interpretazione delle leggi tra Andrea Ichino e il Garante della privacy (Corriere, 27 ottobre)... Ma la proposta del prof. Ichino, bocciata dal Garante, non è ragionevole per motivi che vanno ben oltre gli aspetti legali. Ichino vorrebbe che i risultati intermedi di una valutazione della ricerca, impostata e condotta per valutare collettivamente le «strutture» pubbliche fossero ricondotti agli autori dei «prodotti» valutati, dando luogo a una valutazione individuale della ricerca di ricercatori e docenti che verrebbe resa pubblica. Ci sono diverse ragioni che rendono la proposta inaccettabile. 1) L'Agenzia per la Valutazione ha più volte assicurato che i dati comunicati dalle «strutture» non sarebbero stati utilizzati per valutazioni individuali, e le strutture hanno scelto e presentato i dati sulla base di queste assicurazioni. 2) La valutazione dell'Anvur usa strumenti rozzi, i cui errori si possono compensare in una valutazione

collettiva, ma che non sono accettabili in una valutazione individuale. In molti casi i lavori scientifici sono valutati in base alla rivista dove sono pubblicati, senza alcuna considerazione del contenuto. 3) Quando la valutazione è affidata al parere di un «anonymous referee», ogni autore valutato individualmente, proprio in nome dei principi di trasparenza invocati dal prof. Ichino, avrebbe diritto di conoscere il nome e le qualificazioni di chi ha giudicato il suo lavoro. L'Anvur sarebbe quindi obbligata a rompere il patto implicito con il «referee» che ha emesso un giudizio nella convinzione che il suo nome non sarebbe stato pubblico. C'è comunque un modo più semplice e accettabile di fornire al pubblico le informazioni necessarie per valutare i docenti universitari, come sembra richiedere la legge citata da Ichino. Basterebbe rendere accessibili le informazioni che i docenti inseriscono nel «sito docente» gestito dal Cineca. Queste informazioni includono riferimenti bibliografici sulle pubblicazioni scientifiche e consentono a chiunque scientificamente

qualificato di esprimere un giudizio sulla ricerca scientifica del docente. Naturalmente sarebbe difficile esprimere un giudizio da parte di chi non è competente a giudicare. Ma questo sarebbe vero comunque. E infatti quale vantaggio conoscitivo potrebbe avere un non esperto dal sapere che un «anonymous referee» ha giudicato eccellente un lavoro sulle «equazioni ellittiche alle derivate parziali» e un diverso «anonymous referee» ha giudicato solo buono un lavoro sulle «equazioni iperboliche alle derivate parziali»?

**Alessandro Figà Talamanca**  
Sapienza Università di Roma

*Nel merito delle considerazioni rinvio all'articolo pubblicato sul Corriere del 14 giugno e scaricabile dal mio sito. Resta il fatto che con questi argomenti la Tutela della privacy non ha nulla a che fare, mentre il veto del Garante è posto esclusivamente in funzione di quella tutela.*

**Andrea Ichino**

